

Il commercialista telematico

CONTROLLI FISCALI PER LE PA PER

PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO

- a cura Federico Gavioli -

Il Collegato alla legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto importanti novità in materia di controlli fiscali che le pubbliche amministrazioni devono effettuare nei confronti dei propri fornitori prima di provvedere alla liquidazione delle loro fatture; tali controlli riguardano esclusivamente i pagamenti relativi a importi superiori a diecimila euro.

L'art.2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, ha, infatti, introdotto l'articolo 48-bis al DPR 29 settembre 1973, n.602. A dare il via ai controlli fiscali è la circolare n.28 del 6 agosto 2007 (Gazz.Uff. n. 190 del 17 agosto 2007) del Ministero delle Economie e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria dello Stato – che dà attuazione alle nuove regole introdotte dall'articolo 48-bis del citato DPR.

La nuova norma dispone che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo; le modalità di attuazione delle novità contenute nell'articolo 48-bis devono essere adottate con un regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Anche se a tutt'oggi tale regolamento non è stato ancora emanato, secondo l'interpretazione della Ragioneria dello Stato che ha ritenuto di anticipare i tempi con la diffusione della circolare n.28, il blocco dei pagamenti dei contribuenti morosi è subito applicabile; gli uffici riscontranti delle pubbliche amministrazioni ed i revisori hanno il compito di appurare che nel caso di pagamenti pari o superiori alla soglia di diecimila

Il commercialista telematico

euro, devono provvedere ad esperire le opportune e preliminari verifiche presso Equitalia spa, nella sua qualità di agente della riscossione.

L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro determina la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato.

Nell'ipotesi di sospensione del pagamento, sarà inoltre cura dell'amministrazione obbligata segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo la specifica procedura prevista all'articolo 72-bis, sempre dello stesso DPR 602/73.

Rientrano nel campo dei controlli della pubblica amministrazione, quindi, tutti quei fornitori che vantano crediti pari o superiori a diecimila euro; sono interessati dalla novità le imprese, i professionisti, i fornitori di beni e servizi, etc.

La platea dei potenziali soggetti interessati è rilevante, tenendo conto che sono molti gli operatori IVA che intrattengono rapporti di natura commerciale con le amministrazioni dello Stato.

Per calcolare l'entità del credito la circolare avverte di non fare affidamento su "artificiosi frazionamenti di un unico pagamento"; in sostanza, se il credito per la fornitura è, ad esempio, di 20 mila euro, la verifica va fatta comunque, anche se si effettuano due pagamenti di 10.000 euro.

Con riferimento alla morosità del contribuente occorre evidenziare che questa si manifesta dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Non rileva il titolo della morosità, ma è sufficiente che la cifra iscritta a ruolo, anche se riportata in più cartelle di pagamento, sia almeno pari a 10.000 euro.

Per raggiungere questo importo, quindi, è sufficiente che concorrono tutte le entrate riscosse tramite ruolo: multe stradali, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e erariali, etc.

Si evidenzia che :

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le

Il commercialista telematico

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 1 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) "inserisce" tra le pubbliche amministrazioni anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

b) Equitalia spa è una società per azioni a totale capitale pubblico, i cui soci sono "l'Agenzia delle Entrate", con una partecipazione pari al 51% del capitale sociale e "l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.", con una partecipazione pari al 49% del capitale sociale. Dal 1 ottobre 2006 l'attività di riscossione nazionale dei tributi è attribuita *ex-lege* all'Agenzia delle Entrate che la esercita per mezzo di Equitalia SpA. In base al comma 7 dell'art. 3 del D.L. 203/2005, Equitalia - prima denominata Riscossione spa - ha concluso al 29 settembre 2006 l'acquisto delle 37 Società Concessionarie, in misura non inferiore al 51% del capitale sociale delle stesse.

L'acquisto da parte dei concessionari cedenti è avvenuto tramite un aumento di capitale sociale, che Riscossione Spa ha deliberato in data 15 marzo 2006.

Il fine di Equitalia spa è quello di dare impulso all'efficacia della riscossione riducendo i costi affrontati dalla Stato per questo scopo.

Essa ha inoltre il compito di ottimizzare il rapporto con il contribuente e contribuire all'equità fiscale. L'attività che era in precedenza affidata in concessione a circa quaranta enti privati è, quindi, tornata in mano pubblica, come tra l'altro accade negli altri Paesi europei.

Proprio quest'ultima società ha, tuttavia, emanato una direttiva che detta una risposta standard agli operatori locali delle pubbliche amministrazioni che richiedono notizie sulla situazione fiscale dei loro creditori; senza il regolamento attuativo del Ministero

Il commercialista telematico

dell'Economia, secondo Equitalia spa, non è possibile fornire le informazioni con un'adeguata tutela dei dati personali dei contribuenti, suggerendo altresì che le pubbliche amministrazioni per il momento richiedano solo autocertificazioni ai propri contribuenti. Inoltre, sempre per Equitalia spa, si apre anche un problema di costi perché gestire come sostiene la circolare n.28 del Ministero dell'Economia, i fax, le lettere e le telefonate che arrivano dagli uffici delle P.A. per avere le necessarie informazioni “ *impegna gli uffici e determina un onere non indifferente che attualmente la società non aveva preventivato e senza una procedure informatica e standardizzata di richiesta dei dati gli agenti non sono in grado di coordinare le richieste*”.

Pagamenti esclusi dai controlli

La circolare in commento ritiene di escludere dalla richiesta di verifica da parte della pubblica amministrazione tutti quei pagamenti derivanti da taluni rapporti giuridici per i quali è ravvisabile una particolare tutela, ovvero uno speciale regime.

Il riferimento è alle somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate. Non rientrano, inoltre, nel campo di applicazione della norma i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

Il ruolo dell'autocertificazione

Allo stato attuale, in presenza di rifiuto da parte di Equitalia spa di fornire le utili informazioni, l'unico metodo per verificare la fedeltà fiscale dei propri creditori da parte degli uffici pubblici è quello di chiedere le informazioni agli stessi facendogli compilare il modello di autocertificazione riportato, tra l'altro come allegato, nella circolare in commento.

L'autocertificazione (allegato A) rappresenta, quindi, l'unico strumento per superare tutte le incertezze legate alla norma sulla violazione della Privacy del fornitore.

Occorre preliminarmente rilevare che vi sono due problemi da tenere presente in materia di autocertificazione di cui all'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 :

- a) deve essere acquisita prima dell'emissione del mandato di pagamento e da sola non mette al riparo la responsabilità amministrativa degli uffici che danno il via libera al

Il commercialista telematico

pagamento e che quindi possono essere citati per danno erariale; tali uffici devono provvedere al controllo delle dichiarazioni ricevute di cui all'art.71 del DPR 445/2000;

- b) hanno una vita limitata nel senso che hanno valore fino a venti giorni, per cui ogni mese devono essere rinnovate .

Tutte queste incertezze stanno creando molti problemi alle pubbliche amministrazioni e ai propri fornitori che per essere pagati, tra l'altro, con i ritardi cronici tipici nei rapporti con le P.A. stesse, si trovano a dover aspettare ancora tempi più lunghi; la speranza è che vi sia una rapida approvazione del regolamento da parte del Ministero dell'Economia che sarà l'unico in grado di chiarire i dubbi sollevati dal nuovo strumento anti-evasione introdotti dal legislatore .

Gli ultimi chiarimenti


A fronte dei molteplici dubbi sollevati dagli enti locali e da molte pubbliche amministrazioni la Ragioneria dello Stato ha diramato la circolare n.29 del 4 settembre 2007 al fine di evitare il blocco dei pagamenti nei confronti dei contribuenti morosi. Rispetto alla precedente circolare (la n.28 del 6 agosto 2007) nella quale la Ragioneria aveva indicato due strade per "verificare" i contribuenti da pagare, la circolare n.29 anche a seguito delle posizioni assunte da Equitalia spa che non intende fornire le informazioni in mancanza del regolamento attuativo, precisa che gli enti pubblici sono tenuti a chiedere in via prioritaria le autocertificazioni; solo in caso di mancato rilascio delle autocertificazioni in cui il fornitore dichiara di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, l'ente pubblico si deve rivolgere all'agente della riscossione per avere le informazioni (la circolare però non specifica se questi sia tenuto a rispondere subito).

Al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa, la Ragioneria dello Stato ritiene che, in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a diecimila

Il commercialista telematico

euro possa essere appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.

In proposito il fac-simile (allegato A) sempre secondo la circolare n.29 della Ragioneria , può essere integrato con la seguente dicitura *“Dichiara infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata”*; tale integrazione della dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata in caso di rapporti di pagamento, tra ente pubblico e fornitore, derivanti da contratti di locazione, di somministrazione, di appalto di servizi.



*Federico Gavioli
Dottore commercialista ,
revisore contabile e
giornalista pubblicitario*

Il commercialista telematico

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

.... sottoscritt... ..
(cognome) (nome)
nat... a(.....) il
(luogo o Stato estero) (provincia)
residente a(.....) in via n.....
(luogo) (provincia) (indirizzo)
codice fiscale

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione
con sede a(.....) in via n.....
(luogo) (provincia) (indirizzo)
partita IVA codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

DICHIARA

- di **non essere inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

ovvero

- di **essere inadempiente** all'obbligo di versamento per un ammontare complessivo pari ad euro, derivante dalla notifica delle seguenti cartelle di pagamento:

cartella n.	data notifica	importo
cartella n.	data notifica	importo
cartella n.	data notifica	importo
cartella n.	data notifica	importo

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

In fede

(a cura dell'ufficio)

Dichiarante identificato:

- mediante fotocopia del documento d'identità che si allega
 personalmente, al momento dell'apposizione della sottoscrizione

Estremi del documento d'identità allegato in copia o esibito:

tipo n. rilasciato il da

.....
(luogo, data)

Il funzionario addetto